



Circolare n 21

Piazza Armerina, 19 Settembre 2025

Ai Docenti
Alle Studentesse e agli Studenti
Ai Genitori
Al DSGA
ALL'Albo
al Sito Web

Oggetto: Assenze scuola secondaria di 2° grado e relative deroghe – a.s 2025-2026

Si comunica alle famiglie, alle Studentesse e agli Studenti che:

La frequenza scolastica è obbligatoria: “Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi” (Art. 3, comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti).

Sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 122/2009, nella scuola secondaria (di 1° e 2° grado) ai fini della validità dell'anno scolastico, ogni studente deve aver frequentato la scuola per almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato, di cui all'art.14, comma 7, pertanto le ore di assenze dovute a ritardi e/o uscite anticipate, salvo le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti e a condizione che non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa, rientrano nel computo delle ore di assenza. Si riporta testualmente art. 14, comma 7: “A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”. Pertanto, prima dello scrutinio di fine d'anno scolastico, per un eventuale scorporo delle assenze per malattia, è necessaria la presentazione della certificazione medica e/o ospedaliera, nelle modalità e tempi previsti dal Regolamento di Istituto.

Il monte ore annuo di frequenza minimo utile per la validità dell'anno scolastico è il seguente:

- **Classi 1° e 2°, dei Licei:** 891 ore di monte ore individuale annuo, di cui i 3/4 corrispondono a 668 ore (**limite max di assenze 223 ore**);
- **Classi 3°, 4° e 5°, dei licei:** 990 ore di monte ore individuale annuo, di cui i 3/4 corrispondono a 742 ore (**limite max di assenze 248 ore**);
- **Classi biennio e triennio, dei Tecnici e Professionali:** 1188 ore di monte ore individuale annuo, di cui i 3/4 corrispondono a 891 ore (**limite max di assenze 294 ore**);

Il nostro Istituto, come previsto dal Dpr. 122/09, art. 14, c.7, sulla base di un'apposita delibera del Collegio docenti approvata in data 17settembre 2025, riconosce le seguenti casistiche per le quali è prevista la **possibilità di una deroga**, consentendo così di abbassare il monte ore individuale annuo di assenze al di sotto del 25% massimo:

1. ricoveri continuativi o per periodi anche non continuativi per motivi di salute in ente ospedaliero o altri luoghi di cura, debitamente certificati;
2. assenze continuative o per periodi anche non continuativi per motivi di salute in casa e senza ricovero ospedaliero, documentate da certificato medico;
3. terapie e/o cure programmate e debitamente documentate;
4. donazioni di sangue;

5. partecipazione a competizioni sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
6. adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Legge 516/1988, intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge 101/1989, intesa con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane);
7. limitatamente ad un giorno per il corrente anno scolastico, in caso di festività di minoranze religiose;
8. gravi motivi familiari (per es. separazioni di genitori, malattie di congiunti, lutti, viaggi nei paesi d'origine), mediante dichiarazione della famiglia, limitatamente ad un monte ore corrispettivo ad un massimo di una settimana di scuola, ovvero 27 ore per il biennio linguistico e scienze umane 30 ore per il triennio degli indirizzi linguistico, scienze umane, e 32 ore per il biennio e il triennio degli indirizzi economico-professionale-biotechologico.

Le motivazioni devono essere sempre debitamente dichiarate e documentate.

Si ricorda, comunque, che le deroghe previste valgono a condizione che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e che il mancato conseguimento del limite annuo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato.

Sono computate come ore di assenza gli ingressi in ritardo e le uscite in anticipo.

Si segnala, inoltre, la necessità di dare, con periodicità mensile e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente e alla rispettiva famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate, pertanto, i docenti avranno cura di comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico le notizie circa eventuali frequenza irregolare di alunni (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate) per poter segnalare alle famiglie l'andamento della frequenza scolastica. Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul Registro Elettronico.

I genitori sono obbligati a vigilare sulla frequenza dei loro figli e si ricorda che per coloro che sono in obbligo scolastico la mancata frequenza comporta violazione dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 570-ter del Codice Penale.

Si precisa che la deroga si applicherà nello scrutinio finale esclusivamente in caso di superamento del limite massimo di assenze e non comporta la cancellazione delle assenze stesse, che saranno regolarmente riportate sul registro e sulla pagella.

Giustificazione tempestiva

Per quanto riguarda l'obbligo scolastico, il Decreto-legge n. 123/2023, noto come "Decreto Caivano", convertito nella legge n. 159/2023, ha apportato sostanziali modifiche alla disciplina della dispersione scolastica.

L'art. 12 del Decreto ha novellato il quarto comma dell'art. 114 del D. Lgs. n. 297/1994, attribuendo al Dirigente scolastico il compito di vigilare attentamente sulla frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione. **Sono considerati inadempienti gli studenti che, nel corso di tre mesi, risultino assenti per più di quindici giorni – anche non consecutivi – senza giustificati motivi**

In tali casi, il Dirigente scolastico è tenuto a informare **gli esercenti la responsabilità genitoriale e, se la frequenza non riprende entro sette giorni, a segnalare la situazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza.** In ogni caso, si configura elusione dell'obbligo di istruzione quando lo studente non frequenta almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Con riferimento all'obbligo di istruzione la disciplina delle assenze assume un valore ulteriore poiché incide direttamente sul rispetto del diritto all'istruzione sancito dall'art. 34 della Costituzione.

L'istruzione obbligatoria è infatti un diritto fondamentale della persona, finalizzato al pieno sviluppo umano, ma anche un dovere civico, poiché ciascun cittadino è chiamato a contribuire al progresso della società attraverso le competenze acquisite.

Alla luce di ciò, si rende indispensabile una rigorosa attenzione alla natura e alla tempestività delle giustificazioni. Le assenze per motivi di salute devono essere accompagnate da certificazioni mediche redatte secondo quanto previsto dal Codice di Deontologia Medica, che richiede al medico di attestare lo stato di salute del paziente sulla base di rilievi clinici direttamente constatati o documentati. Non sono ammissibili certificazioni basate esclusivamente su dichiarazioni del paziente o di terzi, né quelle prive di riscontro-oggettivo.

È da considerarsi irregolare, oltre che inefficace sul piano educativo, la prassi di presentare certificazioni cumulative o postume, spesso a fine anno scolastico, per giustificare gruppi di assenze protratte nel tempo.

Parimenti, non possono essere considerate idonee le giustificazioni che fanno generico riferimento a stati d'ansia o problematiche psicologiche non certificati o "motivi di famiglia" non adeguatamente documentati. Tali giustificazioni, se non accompagnate da certificazione adeguata, non rientrano nell'ambito degli "impedimenti gravi" richiesti dalla legge e non possono essere utilizzate per escludere le assenze dal computo utile ai fini dell'accertamento dell'elusione dell'obbligo scolastico.

Si invitano genitori, studentesse e studenti ad osservare scrupolosamente le indicazioni sopradescritte.

Il Dirigente scolastico (*)

Prof.ssa Paola Maria La Monica

(*) Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93